

Cos'è

ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

L'assegno di natalità (anche detto "Bonus Bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni **figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo** tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L'assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato o in affidamento preadottivo.

Il beneficio è stato istituito dall'articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per l'anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative.

A chi è rivolto

Possono beneficiare del bonus i nuclei familiari con un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L'assegno spetta a **partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia** del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. Se l'assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all'altro genitore), l'altro genitore può subentrare nel diritto all'assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice che dispone la decadenza dalla potestà o l'affidamento esclusivo all'altro genitore. In questo caso, l'assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Per l'**affidamento temporaneo** di minore nato o adottato nel triennio 2015-2017, l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore convivente col figlio. Quest'ultimo deve fornire all'INPS gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, se la domanda è presentata **oltre i 90 giorni**, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Se la domanda viene respinta per poter richiedere l'assegno è necessario presentarne una nuova. Se la nuova domanda è presentata oltre i 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della nuova domanda.

L'assegno è corrisposto mensilmente per un **massimo di 36 mensilità** a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

QUANTO SPETTA

La **misura dell'assegno** dipende dall'ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l'assegno. Con ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro la misura è di 1.920 euro. Con ISEE minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui la misura è di 960 euro.

Il pagamento mensile dell'assegno è effettuato dall'INPS **direttamente al richiedente** tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello [SR/163](#) "Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito" reperibile sul sito www.inps.it - Tutti i moduli, in mancanza del quale la domanda rimane sospesa.

Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del **genitore minorenne o incapace di agire**, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.

Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un'altra famiglia secondo l'art. 2 della legge 184 del 1983, l'assegno è corrisposto all'affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell'affidamento.

Il pagamento dell'assegno è effettuato a partire dal **mese successivo** a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

DECADENZA

L'erogazione dell'assegno è interrotta per decadenza al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all'estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, ISEE minorenni superiore a 25.000 euro annui, revoca dell'affidamento);
- in caso di decesso del figlio;
- in caso di revoca dell'adozione;
- in caso di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- nel caso in cui il minore venga affidato in modo esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda;
- nel caso in cui il minore venga affidato a persona diversa da quella che ha presentato domanda;
- in caso di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo

L'erogazione dell'assegno termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- il figlio compie tre anni o si raggiungono tre anni dall'ingresso in famiglia (i tre anni si calcolano a partire dal mese di nascita o di

ingresso in famiglia, questo mese incluso;

- conclusione dell'affidamento temporaneo;
- il figlio raggiunge i 18 anni di età.

Il richiedente deve comunicare all'INPS la perdita di uno dei requisiti entro 30 giorni. Se il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge o se si verifica una causa di decadenza, la domanda di assegno può essere presentata per lo stesso figlio dall'altro genitore o, in caso di affidamento temporaneo, dall'affidatario.

Nei casi di decadenza (ad esempio, nuova DSU da cui derivi un ISEE minorenni superiore alla soglia di legge), l'utente, qualora torni in possesso dei requisiti, deve presentare una nuova domanda e per la decorrenza della prestazione, valgono le seguenti regole:

- se la nuova domanda è presentata entro i 90 giorni dall'evento (nascita, adozione, affidamento) l'assegno viene riconosciuto dal mese in cui l'utente è rientrato in possesso dei requisiti;
- se la nuova domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni dall'evento, l'assegno decorre dal mese di presentazione della nuova domanda.

Domanda

REQUISITI

La domanda può essere presentata dal **genitore** che abbia:

- cittadinanza italiana, di uno stato dell'Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all'articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune);
- ISEE del nucleo familiare del richiedente (o del minore se fa nucleo a sé perché affidato), non superiore a 25.000 euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Rileva l'ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l'assegno visualizzabile nella specifica tabella dell'attestazione, denominata "prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni".

Nel caso in cui il figlio venga **affidato temporaneamente a terzi**, la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario. In questo caso il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato: precisamente, i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti, ma l'affidatario ha facoltà di considerarli parte del proprio nucleo.

In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto **gemellare** o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

Se il genitore che ha i requisiti per avere l'assegno è **minorenne o incapace di agire** per altri motivi, la domanda è presentata a suo nome dal suo legale rappresentante.

Per poter richiedere l'assegno è necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013. Nel nucleo familiare indicato nella DSU deve essere presente il figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si richiede l'assegno. È necessario che il richiedente l'assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU ai fini del rilascio di un ISEE in corso di validità. Il pagamento dell'assegno viene sospeso fino alla presentazione di una nuova DSU per il rinnovo dell'ISEE. Se la DSU non viene rinnovata entro il 31 dicembre di ciascun anno la domanda decade con conseguente perdita della relativa annualità.

È possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il termine di validità dello stesso se tale indicatore non è superiore a 25.000 euro annui. In tal caso, l'importo dell'assegno si determina in base al valore dell'ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.

L'ISEE corrente, una volta scaduto, può essere rinnovato previa presentazione di un'altra DSU Modulo sostitutivo. Altrimenti, scaduto l'ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo Sostitutivo, verrà presa a riferimento l'ultima DSU presentata e l'ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.

Solo la DSU va presentata ogni anno e non c'è bisogno di fare una nuova domanda.

L'eventuale presenza di omissioni o difformità rilevate dall'Agenzia delle Entrate nell'attestazione ISEE, a seguito dei controlli svolti dalla stessa, comporta la sospensione dell'istruttoria della domanda o del pagamento dell'assegno. Le omissioni o difformità possono essere sanate con una nuova DSU (da cui derivi il rilascio di un'attestazione ISEE priva di tali anomalie) o da idonea documentazione giustificativa, da presentare presso la sede INPS competente, secondo la tempistica di seguito indicata:

- la nuova DSU va presentata entro il termine di validità della DSU da cui sia derivata l'attestazione ISEE con omissioni difformità;
- la documentazione giustificativa idonea andrà presentata entro il termine massimo di 6 mesi dall'attestazione ISEE recante le omissioni/difformità.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare.

In caso di affidamento temporaneo, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

COME FARE DOMANDA

La domanda di assegno si presenta all'INPS, di regola una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio dedicato, che permette di

visualizzarne anche l'esito, secondo le seguenti modalità:

- on line su www.inps.it, Tutti i servizi > Assegno di natalità – Bonus Bebè (Cittadino) > utilizzando le proprie credenziali.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact center chiamando, da rete fissa, il numero verde 803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare (con tariffazione stabilita dal proprio gestore)
- Enti di patronato riconosciuti dalla legge che forniranno assistenza gratuita.

Attraverso i canali sopra indicati è, inoltre, possibile comunicare eventuali ulteriori variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta (es. variazione indirizzo, IBAN). Per comunicare una variazione del codice IBAN o la modalità di pagamento (es. da bonifico domiciliato a conto corrente) è necessario allegare il modello [SR163](#) "Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito" reperibile sul sito www.inps.it, Tutti i moduli.

Al termine dell'istruttoria, il richiedente riceve un sms che lo avverte sulla definizione della domanda. Da quel momento può visualizzare l'esito della domanda (accolta o respinta) accedendo nuovamente al servizio e selezionando nel menu interno la voce "Consultazione domande". Se nel compilare la domanda online l'utente inserisce anche il suo indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), può ricevere direttamente nella sua casella PEC il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda.